

Ministero del lavoro  
Decreto 5 luglio 2017  
(comunicato in G.U. 21 agosto 2017,  
n. 194)  
Inps  
Circolare 1° settembre 2017, n. 129

**Gabriele Bonati**  
Consulente aziendale

# Sgravio 2017 in edilizia, le istruzioni Inps

L'Inps fornisce le istruzioni operative per accedere allo sgravio dell'11,5%, spettante alle imprese edili, per l'anno 2017

**L'**Inps, con circolare 1° settembre 2017, n. 129, ha fornito le indicazioni operative per l'ammissione ed il godimento dello sgravio contributivo dell'11,5% (fissato dal D.M. 5 luglio 2017, comunicato in G.U. 21 agosto 2017, n. 194) per l'anno 2017 (periodi di paga da gennaio a dicembre 2017). Detto sgravio è quello previsto per le imprese del settore edile (individuate con la classificazione ATECO 2007), regolamentato dall'art. 29 del D.L. n. 244/1995 (L. n. 241/1995) e reso strutturale dall'art. 1, c. 51, della L. n. 247/2007 (protocollo welfare).

## Aziende interessate

Sono destinatari del beneficio (come di consueto) i datori di lavoro esercenti attività edile individuati secondo la classificazione ATECO 2007, resa operativa dall'INPS con la circolare 80/2014. In particolare, sono destinatari i datori di lavoro:

- › classificati nell'industria ai codici statistici contributivi: 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305
- › classificati nell'artigianato ai codici statistici contributivi: 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305
- › caratterizzati dai codici Ateco 2007: da 412000 a 439909.

Sono escluse dal beneficio le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 (accompagnati dai codici autorizzazione 3N e 3P);

## Determinazione del beneficio

La riduzione contributiva (11,5%) va calcolata sull'ammontare dei premi INAIL relativi al 2017 (in sede di autoliquidazione) e sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali (compre-

sa la maggiorazione dell'1,4% per i contratti a termine - Inps, msg. n. 12849/2013 e FAQ), a carico del datore di lavoro, dovute all'INPS, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, con esclusione:

- › della contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti (Cfr IVS);
- › della contribuzione della 0,30% (versata unitamente al contributo Naspi) dovuta per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 5, c. 4, L. n. 645/1978).

Le aliquote contributive interessate dallo sconto sono quelle (nettizzate) in vigore nei settori industria e artigianato edile, nonché al netto di eventuali misure compensative spettanti, quali quelle stabilite per compensare l'uscita del TFR dall'azienda a favore dei fondi pensione e del fondo tesoreria (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il TFR dello 0,20% e riduzione, per l'anno 2017, della contribuzione minore, c.d. impropria, nella misura di 0,28 punti percentuali - entrambi i benefici sono applicabili nella stessa percentuale del TFR complessivamente conferito ai fondi pensione e al fondo tesoreria).

L'agevolazione è applicabile alle contribuzioni dovute per gli operai (compresi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, vale a dire per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Le assenze regolamentate ai fini dell'esclusione dall'applicazione della contribuzione "virtuale" (si veda elenco nella tabella di seguito riportata) sono utili al raggiungimento della predetta condizione delle 40 ore settimanali.

Il beneficio non è applicabile ai contratti che pre-

## ASSENZE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 40 ORE SETTIMANALI

1. Malattia (compresi i periodi eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione del posto di lavoro);
2. Malattia specifica (TBC)
3. Maternità (obbligatoria, facoltativa, prolungamento dell'astensione facoltativa per figlio con handicap grave)
4. Assenze per malattie del bambino fino a 8 anni di età
5. Infortunio
6. Malattia professionale
7. Donazione sangue
8. Congedo matrimoniale
9. Ferie (quelle collettive anche per gli operai che non le hanno maturate)
10. Riposi annui
11. Altri eventi indennizzati
12. CIG ordinaria e straordinaria (anche in attesa dell'autorizzazione, in caso di mancata concessione si dovrà procedere al conguaglio contributivo - circ. INPS n. 81/97)
13. Ore non lavorate con successivo recupero secondo la contrattazione collettiva
14. Servizio civile
15. Distacchi per cariche sindacali e elettive
16. Permessi sindacali non retribuiti
17. Aspettative in base alle norme per i tossicodipendenti
18. Aspettative per motivi privati previsti dal contratto collettivo
19. Giorni di assenza ingiustificata con perdita della retribuzione sanzionata secondo le procedure di legge e di CCNL e quelli di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari comminati in conformità alle predette procedure
20. Provvedimenti dell'autorità giudiziaria (custodia preventiva, arresto, ecc.)
21. Permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue
22. Corsi di formazione non retribuiti presso gli enti scuola

vedono un orario inferiore alle 40 ore settimanali come, per esempio i part-time e i lavoratori in CIGS con causale solidarietà (ex contratti di solidarietà).

I contratti intermittenti sono esclusi da qualsiasi agevolazione contributiva (Min. lav., nota prot. n. 3147, 22 dicembre 2005 e Inps, circ. n. 22/2006).

La riduzione contributiva non è applicabile ai lavoratori per i quali l'impresa già usufruisce di agevolazioni ad altro titolo: assunti (entro il 31 dicembre 2016) dalle liste di mobilità, contratto di apprendistato, esonero triennale (legge n. 190/2014), esonero biennale (legge n. 208/2015), esonero contributivo per l'assunzione di giovani NEET (D.D. 2 dicembre 2016), esonero contributivo assunzioni al sud (D.D. 16 novembre 2016), ecc.

## Le condizioni per l'applicazione del beneficio

Il beneficio può essere applicato solo se risultano rispettate le prescritte condizioni:

- › possedere i requisiti di regolarità contributiva attestata dal DURC;
- › non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-bis, c. 8, D.L. 223/2006, L. 248/2006).
- › rispetto integrale della contrattazione collettiva laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (la verifica di tale requisito può essere effettuata in sede ispettiva);
- › rispetto della retribuzione imponibile ai fini contributivi: minimale di legge e minimale contrattuale (art. 1, legge n. 389/1989);
- › non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A al DM

## LO SCONTO PER L'ANNO 2017

SETTORI	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE		ALIQUOTA SULLA QUALE APPLICARE LO SCONTO DELL'11,5% (*)	SCONTO EFFETTIVO (% DA APPLICARE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE) (*)
	CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO		
INPS: industria fino a 15 dipendenti	42,87%		<b>9,57%</b> (42,87-33,00 FPLD-0,30 formazione)	<b>1,10%</b>
		44,27%	<b>10,97%</b> (44,27-33,00 FPLD-0,30 formazione)	<b>1,10%</b>
industria più di 15 dipendenti	43,77%		<b>10,17%</b> (43,77-33,00 FPLD -0,30 CIGS-0,30 formazione)	<b>1,17%</b>
		45,17%	<b>11,577%</b> (45,17-33,00 FPLD -0,30 CIGS-0,30 formazione)	<b>1,33%</b>
Artigianato	40,82%		<b>7,52%</b> (40,82-33,00 FPLD-0,30 formazione)	<b>0,86%</b>
		42,22%	<b>8,92%</b> (42,22-33,00 FPLD-0,30 formazione)	<b>1,03%</b>
Artigianato, indotto più di 15 dipendenti	41,72%		<b>8,12%</b> (41,72-33,00 FPLD-030 CIGS-0,30 formazione)	<b>0,93%</b>
		43,12%	<b>9,522%</b> (43,12-33,00 FPLD-030 CIGS-0,30 formazione)	<b>1,09%</b>
INAIL (industria e artigianato)	Tasso infortuni e silicosi		Tasso infortuni e silicosi applicato in azienda	

(\*) Il beneficio effettivo dovrà essere calcolato anche al netto delle misure compensative previste per la perdita del TFR (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il TFR dello 0,20% e riduzione, per l'anno 2015, della contribuzione minore, c.d. impropria, nella misura di 0,28 punti percentuali - entrambi i benefici sono applicabili nella stessa percentuale del TFR conferito ai fondi pensione e al fondo tesoreria).

24.10.2007, sostituito, dal 1° luglio 2015, dall'allegato A al D.M. 30 gennaio 015 (attuativo dell'art. 4, D.L. n. 34/2014 - L. n. 78/2014, autocertificati alla ITL (ex DTL) competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo, durante il quale non può essere rilasciato il DURC, fissato dai citati provvedimenti. Si ricorda che l'autocertificazione, dal 15 aprile 2013 (Min. lav., nota 10 aprile 2013, prot. n. 4839), deve essere trasmessa (se non già fatto in precedenza e non sono intervenute variazioni) alle caselle di posta elettronica o PEC degli Ispettorati territoriali competenti per territorio (gli indirizzi sono prelevabili dal sito internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) ovvero direttamente dal sito [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)); per le aziende plurilocalizzate, l'invio può essere effettuato all'Ispettorato territoriale ove è ubicata la sede dell'azienda. Nell'oggetto dell'E-Mail deve essere indicata l'ITL (ex DTL) competente. Il modello "in formato pdf compilabile", unitamente alle modalità di trasmissione, è pubblicato nella sezione "Strumenti e servizi" alla voce "Modulistica" del sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente, co-

me sopra precisato, inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente.

#### Applicazione del beneficio sui contributi Inps: modalità operative

Le imprese edili destinatarie (si veda sopra) per poter accedere al beneficio sono tenute a presentare apposita istanza all'INPS.

Detta istanza, avvalendosi del modulo "Red-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende (sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione"), deve essere inviata esclusivamente in via telematica, il termine ultimo è fissato al 15 gennaio 2018 (essendo il 16.1.2018, precisa l'INPS, il termine per fruire del beneficio e la domanda è definita entro il giorno successivo la presentazione).

Superato il controllo automatizzato (istanze con esito positivo, visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale), l'INPS autorizza assegnando alla posizione assicurativa il consueto codice autorizzazione "7N" per il periodo settembre-dicembre 2017. In ogni caso lo sgravio si riferirà anche per i mesi precedenti, quindi per l'intero periodo gennaio-dicembre 2017. Il termine per la fruizione dello sgravio (cor-

rente e arretrato) è fissato al 16 gennaio 2018 (termine per la presentazione del mod. F24 relativo all'UniEmens di competenza del mese di dicembre 2017, da presentare entro il 31 gennaio 2018).

Le modalità operative per l'applicazione dello sgravio sono le seguenti:

a) l'importo del beneficio spettante per il mese cui lo stesso si riferisce - mese corrente - (massimo dicembre 2017) deve essere esposto secondo il seguente percorso:

DENUNCIA INDIVIDUALE

**Elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>**

**<CausaleACredito> indicando il valore "L206"** (riduzione edilizia ex art. 29, comma 2, D.L. n. 244/1995)

**<ImportoACredito> indicando l'importo dello sgravio**

b) l'importo del beneficio arretrato (periodi di paga scaduti dal gennaio 2017) deve essere esposto secondo il seguente percorso:

DENUNCIA AZIENDALE

**Elemento <AltrePartiteACredito>**

**<CausaleACredito> indicando il valore "L207"** (arretrati riduzione edilizia ex art. 29, comma 2, D.L. n. 244/95)

**<SommaACredito> indicando l'importo dello sgravio a conguaglio per i periodi di paga scaduti da gennaio 2017**

Per gli operai non più in forza, il beneficio è usufruibile valorizzando nella sezione individuale del primo

flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, senza valorizzare (ovviamente) le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Occorrerà invece valorizzare l'elemento <TipoLav-Stat> (elemento con valenza contributiva - Identifica tipologie particolari di lavoratori ai fini statistici) con il codice "NFOR" (Lavoratore non in forza all'azienda. Deve essere utilizzato in tutti i casi in cui sia necessario inviare una denuncia - arretrati, conguagli, ecc. - dopo la cessazione del rapporto di lavoro), che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare INPS in commento (v. allegato 2); la sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

#### Applicazione del beneficio sui premi INAIL

Il beneficio sarà utilizzato in sede di autoliquidazione 2017/2018. ◀

#### IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Ministero del lavoro

Decreto 5 luglio 2017

(comunicato in G.U. 21 agosto 2017, n. 194)

Oggetto: *Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l'anno 2017*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
di concerto con  
il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro eser-

centi attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il comma 2 del predetto articolo 29, che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007,

n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

Visto il decreto direttoriale 10 novembre 2016, con il quale, per l'anno 2016, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;

TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo so-

stanziamente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 10 novembre 2016;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2017, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta

La riduzione prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l'anno 2017, nella misura dell'11,50 per cento.

## IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Inps

Circolare 1° settembre 2017, n. 129

Oggetto: Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2017. Indicazioni operative.

**Sommario:** Con decreto del 5 luglio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato - per il 2017 - la riduzione contributiva prevista dall'articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'ammissione al regime agevolato.

### PREMESSA

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - pubblicato l'8 agosto 2017 nella sezione della pubblicità legale del sito internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) - ha confermato per l'anno 2017, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che

regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

### 1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909 [1].

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti - nella misura del 11,50% - per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e all'art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti [2].

Inoltre, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo - pari allo 0,30% della retribuzione imponibile - previsto dall'art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

### 2. Condizioni di accesso al beneficio.

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- › rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- › rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
- › i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione (art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio incentivo "occupazione sud" per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2017, disciplinate dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.367/2016 e successiva rettifica).

Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l'agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario.

### 3. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2017 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali

dell'Istituto circa la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l'invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017; l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziende.

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti - oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria - procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell'elemento \*AltreACredito\* di \*DatiRetributivi\*; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell'elemento \*AltrePartiteACredito\* di \*DenunciaAziendale\*.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (allegato 2); la sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l'elemento \*TipoLavStat\* con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018,

avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018.

#### Note

[1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto - pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto - le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contribu-

tivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

[2] Misure previste dall'art. 10 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1, comma 764, della legge 296/2006, e dall'art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge finanziaria 2007 (l. 296/2006).

#### Allegato 1

**Ministero del Lavoro - Decreto ministeriale 5.7.2017**  
Omissis (vedi sopra n.d.r.)

#### Allegato 2

**Comunicazione per l'applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2017 - Fac simile**

All'INPS

Sede di .....

Comunicazione per l'applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2017  
(art. 29 d.l. 244/1995)

Io sottoscritto .....

nato a il .....

CF Titolare/ Rappresentante della .....

Denominazione: .....

Codice Fiscale: .....

Matricola: .....

Chiedo

di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2017 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 luglio 2017)

A tal fine dichiaro, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che il datore di lavoro:

› non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione;

› è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da eventuali benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

.....  
(firma)

Allegati:

copia del documento d'identità di colui che sottoscrive la dichiarazione